

ACCORDO DI PARTENARIATO  
(co-progettazione ai sensi del Dlgs 117/2017)

TRA

Il Comune di Firenze - Direzione Servizi Sociali, con sede a Firenze, in Viale de Amicis 21, CF: 01307110484 nella persona del Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo, Dott. Raffaele Uccello e domiciliato per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, in qualità di "Promotore" del Partenariato

E

L'Ente del Terzo Settore ..... con sede a ....., C.F. ...., nella persona del legale rappresentante ....., nato a ..... il ....., C.F. ...., in qualità di "Partner" di Progetto

di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,

PREMESSO CHE

- Gli interventi svolti da "operatori di strada" - attività di strada per la gestione delle problematiche di marginalità ed esclusione sociale ed accompagnamento ai servizi socio-sanitari sono realizzati per conto del Comune di Firenze;
- con Determinazione Dirigenziale n. 7472 del 21/09/2023 sono stati approvati gli atti relativi ad un Avviso Pubblico per avviare un'indagine finalizzata all'individuazione di Enti del Terzo Settore con cui realizzare la co-progettazione e l'attuazione degli interventi in oggetto (ex art. 55 Dlgs 117/2017);
- con Determinazione Dirigenziale n. .... del ..... sono stati approvati:
  - il verbale in cui il Responsabile del Procedimento valutava la proposta progettuale pervenuta e definito il soggetto, Ente del Terzo Settore, partner di co-progettazione ed attuazione per il servizio sopra richiamato;
  - il verbale relativo all'incontro di co-progettazione;
- i soggetti convenuti intendono definire con il presente documento i termini e le condizioni generali che regoleranno l'attuazione del servizio oggetto di co-progettazione;
- il partner risulta in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti;

La succitata premessa, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo così come, nello specifico: l'Avviso e l'allegato 2 - Quadro progettuale ed economico di riferimento, l'elaborato della proposta progettuale presentata dal Partner ed il verbale di co-progettazione in cui viene condivisa e definita la proposta progettuale definitiva. L'esecuzione del presente Accordo è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, dal codice civile e dalle altre

---

disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni sopra richiamate, nonché dalla LRT 65/2020 sul terzo settore.

## **TUTTO QUANTO PREMesso**

Per la realizzazione delle attività previste dalla coprogettazione di interventi svolti da “operatori di strada” - attività di strada per la gestione delle problematiche di marginalità ed esclusione sociale ed accompagnamento ai servizi socio-sanitari tra le Parti, si sottoscrive il seguente:

## **ACCORDO DI PARTENARIATO**

### ***Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo***

Il Comune di Firenze come sopra rappresentato ed in esecuzione degli atti in premessa richiamati, affida l'attuazione degli interventi previsti per gli interventi sopra richiamati a ....., come sopra rappresentata, che accetta, l’esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione degli interventi, alle condizioni di cui all'Avviso e relativi allegati, dei verbali di coprogettazione e dell’offerta progettuale presentata;  
È compreso nel presente Accordo anche tutto quanto non espressamente indicato in progetto, ma comunque necessario per la completa e funzionale realizzazione del servizio.

### ***Articolo 2 – Impegni comuni***

Le Parti si impegnano a dare attuazione al partenariato ed a svolgere, in buona fede e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le attività di progetto in conformità a quanto stabilito nel presente Accordo, nei documenti progettuali, nell’Avviso e negli altri documenti già richiamati.

In particolare il Comune di Firenze, nella sua qualità di ente titolare del servizio e Promotore del partenariato, si impegna:

- a garantire l’esatta ed integrale realizzazione del progetto di servizio;
- a garantire, laddove necessario, la rappresentanza del Partenariato nei rapporti con i terzi, la predisposizione, la raccolta; e la corretta conservazione degli atti, dei documenti e delle informazioni inerenti il servizio;
- ad assicurare, nello svolgimento delle attività del servizio, il rispetto dei principi di correttezza dell’azione amministrativa, quali economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione, oltre al rispetto dei principi e della normativa europea, nazionale e regionale in materia di evidenza pubblica, contabilità pubblica e partenariato pubblico-privato, anche nel settore sociale e del non-profit;
- collaborare attivamente ad iniziative di diffusione e disseminazione dei risultati conseguiti;
- rispettare gli obblighi di pubblicità previsti in materia di contributi pubblici dalla Legge n. 124/2017 e ss. mm.ii., ove applicabili;

Il Partner si impegna:

- a dare effettiva esecuzione alle attività di propria competenza previste dalla proposta progettuale presentata ad integrazione di quanto previsto nell'Avviso e relativi allegati, definita in sede di co-progettazione ed a trasmettere al Promotore i dati necessari per il monitoraggio del servizio;
- ad utilizzare le risorse apportate dal Promotore per la realizzazione delle attività del servizio e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo;
- a segnalare senza indugio al Promotore ogni circostanza, problematica e/o criticità che possa influire sull'esecuzione delle attività previste;
- rispettare gli obblighi di pubblicità previsti in materia di contributi pubblici dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., ove applicabili;
- a rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza sul luogo di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato, compresi eventuali volontari;
- a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti della struttura, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- ad accettare gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" del Comune di Firenze consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Firenze;
- a conservare agli atti tutta la documentazione di progetto, amministrativa, contabile e fiscale, garantendone il libero accesso agli organi di controllo del Comune di Firenze;

### ***Articolo 3 –Durata dell'Accordo***

Il presente accordo decorre dal 1 novembre 2023 per un periodo di 36 mesi con scadenza prevista il 31 ottobre 2026. L'avvio degli interventi potrà avvenire in pendenza della verifica dei requisiti previsti dall'avviso e della sottoscrizione dell'accordo.

### ***Articolo 4 – Apporti alla co-progettazione***

Gli apporti alla coprogettazione risultano dal presente accordo, dal progetto definito e da ogni allegato correlato.

### ***Articolo 5 – Modalità e termini di esecuzione dell'Accordo***

Il Partner ai sensi delle clausole e norme richiamate espressamente nel presente Accordo, nonché negli atti richiamati in premessa che ne costituiscono parte integrante, conferma di accettare tutto quanto attiene le modalità e i termini di esecuzione delle attività previste dal servizio.

---

## **Articolo 6 - Dimensione economica progettuale**

---

La natura solidaristica del servizio comporta tradizionalmente che lo stesso si connoti, da un punto di vista economico, come un'attività non remunerativa che mira alla copertura, almeno parziale dei costi necessari a porla in essere. Sulla base di questi presupposti, che evidenziano la rilevanza sociale del servizio, e sulla scorta di considerazioni che tengono in dovuto conto la spesa storica sostenuta dall'Amministrazione per realizzarlo, il Comune di Firenze si impegna a riconoscere a ..... il rimborso delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi € **68.000,00 annuali e 204.000,00 triennali** esclusi dall'applicazione dell'Iva a norma dell'art. 15 del DPR 633/72 ed esenti imposta di bollo ex art 82 del Dlgs 117 del 2017. Nello specifico, l'ETS ..... emetterà note di debito con cadenza bimestrale. Alla nota di debito finale, la Fondazione allega apposita rendicontazione complessiva dei costi sostenuti per l'attuazione del progetto, corredata dai relativi idonei giustificativi di spesa.

## **Articolo 7 – Risoluzione anticipata**

Il presente Accordo potrà essere altresì essere anticipatamente risolto in caso di accertamento da parte del Promotore di gravi violazioni e/o inadempimenti da parte del Partner, tali da comprometterne il raggiungimento delle finalità. In tal caso la contestazione dalla violazione o dell'inadempimento sarà effettuata dal Promotore a mezzo p.e.c. alla/e parte/i interessata/e, assegnando un termine non superiore a 15 giorni per rimuoverne le cause. Decorso infruttuosamente tale termine l'Accordo sarà risolto senza che possano essere avanzate pretese di natura risarcitoria o a titolo di indennizzo. Potrà inoltre essere risolto per la accertata mancanza dei requisiti di ordine morale, generale e tecnici previsti dall'avviso.

## **Articolo 8 – Diritto di recesso**

Il Comune di Firenze, in qualità di Promotore, si riserva, sulla base di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il diritto di recedere dall'Accordo senza che il Partner possa avanzare richieste di compensi e/o indennizzi.

## **Articolo 9 – Responsabilità per infortuni e danni**

Il Partner, nell'esecuzione del presente Accordo, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, compresi i terzi.

Inoltre, il Partner si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente Accordo.

Il Partner ai sensi dell'art 12 ha stipulato la seguente polizza assicurativa R.C.T. / R.C.O. n. .... rilasciata dalla compagnia assicurativa ....., con massimale di ..... in corso di validità e da rinnovarsi per la durata del progetto, per la copertura di tutti i rischi di cui agli atti della procedura e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dal Partner.

---

La polizza deve garantire la copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti al Comune o al suo personale, ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti/collaboratori del Partner nell'espletamento delle attività previste dall'Accordo, dei rischi contro infortuni e malattie degli addetti dipendenti e volontari dell'ETS nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione della Linea d'intervento, oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici,

### ***Articolo 10 – Obblighi di riservatezza***

Il Partner ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Accordo. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del presente Accordo. Il Partner è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti/collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo, fermo restando che il Partner sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune stesso.

### ***Articolo 11 – Trattamento dei dati personali***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg UE 2016/679 del 27/04/2016 e dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. le parti del presente Accordo sono consapevoli dell'importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative loro applicabili in materia di protezione dei dati.

Ad integrazione e specifica degli obblighi di protezione dei dati derivanti dalla suddetta norma, Il Partner per quanto concerne il trattamento dei dati derivante dall'esecuzione del presente Accordo, ai sensi dell'art. 28 Reg UE 2016/679, quale "Responsabile del trattamento", dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nel D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., a tutte le prescrizioni di seguito elencate e a quelle successive che il titolare del trattamento, riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

Il "Responsabile esterno" deve:

- trattare i dati personali esclusivamente nella misura necessaria a fornire i servizi di cui al presente Accordo;
- trattare i dati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità connesse alla realizzazione del Progetto;
- trattare i dati relativamente alla durata del Progetto. I dati personali di titolarità del Comune non potranno più essere trattati dal Partner oltre la scadenza dello stesso e dovranno essere cancellati o restituiti al Comune, così come dovranno essere cancellate tutte le copie esistenti, fatti salvi i trattamenti previsti da specifiche disposizioni di legge;

- rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza. l'integrità e la completezza dei dati trattati, ai sensi di quanto disposto dalla Parte Prima -Titolo V - del D.Lgs 196/2003 e dal relativo allegato B e dall'art 32 del Reg. UE 2016/679. In particolare – in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche, del rischio derivante da distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso in modo accidentale o illegale a dati personali trattati il Partner si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dalle dal D.Lgs 82/2005 e norme AGID e dalle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- garantire la riservatezza dei trattamenti, anche vincolando alla riservatezza i propri dipendenti ed impegnando loro e chiunque agisca sotto la responsabilità del soggetto Partner e abbia accesso ai dati personali a non trattare tali dati se non per le finalità del trattamento e comunque dopo averli istruiti adeguatamente;
- farsi autorizzare dal titolare del trattamento per ricorrere ad altri responsabili del trattamento (ciascuno diventa “sub- responsabile del trattamento”) che devono rispettare le condizioni previste ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 Reg. Ue 2016/679. Il “sub responsabile del trattamento” è autorizzato a trattare dati personali esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti al Partner ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. Se il Partner ricorre a “sub responsabili del trattamento”, essi saranno vincolati, per iscritto, da obblighi di protezione dei dati che assicurino almeno lo stesso livello di protezione previsto nel presente Accordo.

Il “Responsabile esterno” deve:

- mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dall'allegato “Piano Aziendale misure di sicurezza ICT (AGID)- Prescrizioni per fornitori”;
- mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonomizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e tutelare i diritti degli interessati (privacy by design);
- mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica attività del trattamento, con riferimento alla quantità dei dati personali raccolti, alla portata del trattamento, al periodo di conservazione e all'accessibilità (privacy by default);

Con nota prot. n. .... del ..... è stato nominato quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, l'ETS ....., C.F. .... Il Partner ha accettato la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze ed è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative all'Accordo in oggetto.

### ***Articolo 12 - Foro competente***

Qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione, validità, efficacia e/o esecuzione del presente Accordo sarà demandata in via esclusiva al Foro di Firenze.

### ***Art. 13 - Registrazione, Modifica dell'Accordo, clausola finale e rinvio normativo***

Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente. Ogni eventuale modifica del presente Accordo sarà valida solo se formalizzata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti. Il presente accordo è esente da bolli a norma dell'art. 82 co. 5 del Dlgs 117/2017 ed è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 82/2005. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, per quanto compatibili.

Per il Comune di Firenze

Il Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo Raffaele Uccello

FIRMA.....

Per l'ETS .....

il Legale Rappresentante .....

FIRMA.....